



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-756/19, 29 aprile 2020, ECLI:EU:C:2020:311	Ramada Storax SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira,	VII	Rinvio pregiudiziale	Portogallo	Non ultima istanza	-	Ordinanza	Principi di neutralità fiscale; mutuo riconoscimento delle sentenze tributarie straniere	Imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Riduzione - Procedura concorsuale - Definitività delle perdite su crediti accertata da tribunale di altro Stato membro
Classificazione									
Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette - IVA									
Questione pregiudiziale									
Se gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione di uno Stato membro ai sensi della quale la riduzione dell'IVA pagata e relativa a crediti ritenuti irrecuperabili al termine di una procedura concorsuale è rifiutata in quanto la perdita dei crediti è stata accertata da un giudice di un altro Stato membro sulla base della legge in vigore in quest'ultimo Stato.									
Dispositivo									
Gli articoli 90 e 273 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di un Stato membro in cui il diritto alla riduzione dell'IVA pagata e relativa a crediti considerati irrecuperabili al termine di una procedura fallimentare viene negata al soggetto passivo in quanto l'irrecuperabilità dei crediti in questione è stata accertata da un tribunale di un altro Stato membro in base alla legislazione in vigore in tale ultimo Stato.									
Nota redazionale									
<p>La Settima Sezione della Corte, nella causa C-756/19, ha fornito la corretta interpretazione degli articoli da 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE relativi alla disciplina della riduzione della base imponibile qualora un credito sia divenuto definitivamente irrecuperabile a mezzo di una sentenza di un giudice fallimentare di un diverso Stato membro.</p> <p>Il giudice del rinvio chiedeva se i citati articoli 90 e 273 devono essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione di uno Stato membro ai sensi della quale la riduzione dell'IVA pagata e relativa a crediti ritenuti irrecuperabili al termine di una procedura concorsuale è rifiutata in quanto la perdita dei crediti è stata accertata da un giudice di un altro Stato membro sulla base della legge in vigore in quest'ultimo Stato.</p> <p>La Ramada Storax, società stabilita in Portogallo, forniva prestazioni di servizi, nella specie consegne intracomunitarie di beni, alla Logisma SA, società stabilita in Spagna. Nel 2007 la Ramada Storax consegnava alla Logisma beni in Portogallo così che tali operazioni erano soggette all'IVA in detto Stato.</p> <p>La società spagnola, in quanto soggetto non residente, ha chiesto ed ottenuto il rimborso dell'IVA dall'amministrazione portoghese mentre la Ramada Storax non ha mai ottenuto il pagamento delle citate prestazioni.</p> <p>Nel 2011 si apriva una procedura concorsuale nei confronti della Logisma che si chiudeva, per ciò che concerne la posizione della Ramada Storax, con la totale irrecuperabilità dei propri crediti.</p> <p>La citata società richiedeva, quindi, il rimborso dell'IVA risultante dalle proprie pretese nei confronti di Logisma, istanza disattesa dall'amministrazione portoghese per due motivi: 1) la definitività delle perdite dei crediti vantati nei confronti della Logisma è stata dichiarata con sentenza di un giudice di un altro Stato membro; 2) la Logisma aveva chiesto, ed ottenuto, il rimborso della relativa IVA e non c'era più modo di recuperarla attesa la cancellazione della società dal registro delle imprese spagnolo.</p> <p>La Ramada Storax presentava quindi ricorso al Tribunal Arbitral Tributário il quale rimetteva gli atti alla Corte di giustizia della Corte europea.</p> <p>I giudici di Lussemburgo precisano che l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile dell'IVA, e quindi l'importo dell'IVA dovuta dal soggetto passivo, ogniqualvolta dopo la conclusione di un'operazione, il corrispettivo non venga pagato in tutto o in parte. Il successivo paragrafo 2 consente agli Stati membri di derogare a tale disposizione. Tuttavia, siffatta deroga è intesa solo a consentire agli Stati membri di combattere l'incertezza connessa al recupero delle somme dovute e non interessa i casi di riduzione della base imponibile IVA per definitività accertata del mancato pagamento. Diversamente, il principio di neutralità dell'IVA verrebbe palesemente violato. Di conseguenza, prosegue la Corte, se il soggetto passivo è in grado di dimostrare che il proprio credito è definitivamente irrecuperabile, circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare, lo Stato membro deve consentire la riduzione della base imponibile, ciò a prescindere dalla residenza del debitore e se quest'ultimo ha chiesto, ed ottenuto, il rimborso dell'IVA assolta in detto Stato.</p> <p>La Corte di Giustizia conclude dichiarando che gli articoli 90 e 273 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di un Stato membro in cui il diritto alla riduzione dell'IVA pagata e relativa a crediti considerati irrecuperabili al termine di una procedura fallimentare viene negata al soggetto passivo in quanto l'irrecuperabilità dei crediti in questione è stata accertata da un tribunale di un altro Stato membro in base alla legislazione in vigore in tale ultimo Stato.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									